

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1885

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENOCI, ABATE, BALDANI GUERRA, BERTOLDI, COLOMBO RENATO,
DI NARDO, DI PIAZZA, FABBRI RICCARDO, GUERRINI GIORGIO,
LAURICELLA, LEZZI, LORETI, SERVADEI, VENTURINI**

Presentata il 27 novembre 1964

Norme per il trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento con 10 o 7 anni di servizio attivo nell'Arma dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Aeronautica militare trattiene in servizio ufficiali di complemento che hanno compiuto e superato dieci anni di servizio attivo. I trattenimenti dei predetti ufficiali avvengono in base all'articolo 59, lettera *b*) della legge del 10 aprile 1954, n. 113, e sono motivati da speciali esigenze.

Il trattenimento in servizio che si protrae per un periodo di dieci o quindici anni perde il suo carattere di eccezionalità e quindi di temporaneità ed assume il giusto aspetto di un normale rapporto con l'acquisizione, da parte dell'ufficiale trattenuto, del diritto alla stabilizzazione del suo rapporto d'impiego.

Il riconoscimento di un tale diritto si è avuto già per altre categorie di dipendenti dello Stato.

Per la stabilizzazione dei dipendenti civili dello Stato — non di ruolo — furono istituiti i « Ruoli speciali transitori » con il decreto legislativo del 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 5 giugno 1951, n. 376. Successivamente con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 16, i predetti ruoli speciali transitori furono trasformati in ruoli aggiunti. Per l'avvenuta risoluzione di analogo problema creatosi nell'ambito delle Forze armate ci si richiama

alle leggi del 16 novembre 1962, n. 1622, e del 2 marzo 1963, n. 308.

Con la prima di tali leggi fu istituito, per l'Esercito, un ruolo speciale unico per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel quale potevano transitare, in base al disposto dell'articolo 16, lettera *d*), gli ufficiali di complemento delle predette Armi che alla data dell'entrata in vigore della legge avessero compiuto 15 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940.

Con legge del 2 marzo 1963, n. 308, il numero degli anni di servizio veniva ridotto a 10.

Nell'Arma dei carabinieri, invece, a causa della limitata consistenza dell'organico degli ufficiali, che non ha consentito la istituzione di un ruolo speciale, si è proceduto ad un reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo mediante un concorso per titoli tra i capitani di complemento trattenuti alle armi da « non meno di dieci anni ».

E evidente che ragioni di equità postulano, pertanto, che si dia la possibilità di raggiungere una stabilizzazione anche agli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare con 10 anni di servizio attivo.

Questi ufficiali, pur essendo degli elementi ripetutamente selezionati, attraverso i severi

giudizi semestrali e, qualificati sotto il profilo professionale e della riservatezza, vivono costantemente sotto l'incubo del « congedo ».

Essi, infatti, stando alle vigenti disposizioni, possono essere collocati in congedo senza alcun preavviso con la ben misera liquidazione di 75 giorni di licenza pre-congedo.

Continuare ad ignorare il problema degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare potrebbe indurre a supposizioni di scarsa sensibilità da parte degli organi superiori oltre che avere riflessi negativi sugli stessi ufficiali investiti dell'esercizio di comando e di responsabili funzioni.

È doveroso far presente che per gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica mili-

tare non si chiede la istituzione di un ruolo speciale in aggiunta a quello normale, ma solo il giusto riconoscimento del diritto di poter continuare a prestare la propria opera in una forma d'impiego più stabile.

Escluso, pertanto, che si possa risolvere il problema degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare attuando progressivi, sistematici congedamenti, appare necessario ed equo, oltre che urgente, stabilizzare la posizione dei predetti ufficiali che prestano da anni un riconosciuto lodevole servizio.

Si sottopone pertanto all'approvazione la presente proposta che non comporta accrescimento dell'onere finanziario in quanto gli ufficiali di cui essa tratta sono tuttora in servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, gli ufficiali del ruolo d'Onore dell'Aeronautica militare che alla data del 30 giugno 1964 si trovino in servizio nella posizione di trattenuti o richiamati alle armi di autorità o a domanda e che entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio, anche se in più riprese, dopo il 10 giugno 1940, saranno trattenuti in servizio fino al conseguimento della pensione.

ART. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo 1 conseguiranno diritto al trattamento di quiescenza dopo aver compiuto almeno 15 anni di effettivo servizio e 20 anni di servizio cumulativo.

ART. 3.

Saranno altresì trattenuti in servizio gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, gli ufficiali del ruolo di Onore, gli ufficiali di complemento appartenenti ai territori considerati inaccessibili che abbiano prestato servizio durante la guerra 1940-45 e che alla data del 30 giugno 1964 si trovino nella posizione di trattenuti in servizio per esigenze particolari eentino almeno 7 anni di effettivo servizio anche se prestato in più rinrese.

ART. 4.

Agli ufficiali di cui al precedente articolo 3 sarà liquidata la pensione ai sensi della legge 27 giugno 1961, n. 550.

ART. 5.

Tutti gli ufficiali di cui alla presente legge, dopo aver maturato diritto al trattamento di quiescenza, possono continuare, ove ne facciano domanda, ad essere trattenuti fino al compimento del limite di età, per il collocamento in congedo assoluto, sempre che conservino la idoneità al servizio militare.

ART. 6.

Gli ufficiali di cui alla presente legge di grado inferiore a colonnello, possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire promozioni. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali con grado inferiore a tenente colonnello che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio nel grado rivestito ed i tenenti colonnelli quando siano stati promossi i pari grado del servizio permanente effettivo con la stessa anzianità e siano stati valutati, anche se non promossi, i pari grado del servizio permanente effettivo più anziani.

ART. 7.

Agli ufficiali di cui alla presente legge sono estese tutte le norme che regolano la concessione di licenze, aspettativa, liquidazione della pensione in vigore per il personale in servizio permanente effettivo. La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la liquidazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi, sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge 17 maggio 1938, n. 886, o di altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiale di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.